
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

È valida la notifica presso lo studio del domiciliatario effettuata a persona che si qualifichi come collega di studio?

Ai fini della validità della notifica, la ricezione dell'atto, senza riserve, da parte di un avvocato o di un praticante avvocato che sia presente nello studio del procuratore domiciliatario fa presumere che lo stesso sia autorizzato all'incombente, essendo, ancorché temporaneamente, collega di studio, collaboratore o, quanto meno, addetto alla ricezione degli atti e che, quindi, il primo porterà a conoscenza del domiciliatario l'avvenuta ricezione dell'atto; è, quindi, onere del destinatario della notifica dare dimostrazione dell'inidoneità del suddetto soggetto medesimo alla ricezione degli atti, allegando e provando la casualità della sua presenza, l'esistenza di un rapporto di lavoro non legato all'attività professionale o la mancanza di delega al riguardo. Pertanto, la notifica regolarmente effettuata a persona che si trovi nello studio del domiciliatario e che si qualifichi come collega di studio di questi basta, ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., per affermare la validità della notifica stessa.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 7.10.2014, n. 21082

...omissis...

Deve essere preliminarmente precisato che al presente ricorso si applicano ratione temporis le prescrizioni di cui all'art. 366-bis cod. proc. civ. 1 - Profili preliminari.

Preliminarmente, deve essere precisato che: 1) non avendo il difensore del ricorrente eletto domicilio in Roma, la notifica dell'avviso di udienza è da considerare del tutto regolare, essendosi ritualmente perfezionata con la tempestiva e consegna dell'avviso medesimo alla Cancelleria della Corte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 366 e 377 cod. proc. civ., non risultando neppure che il suddetto difensore, abbia indicato un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (come consentito dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 51 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, anche prima che l'uso della PEC diventasse obbligatorio); 2) non può essere accolta l'istanza dello stesso difensore del ricorrente - pervenuta a mezzo fax il giorno dell'udienza - volta ad ottenere il rinvio della discussione per proprio impedimento derivante dalla dichiarata necessità di presenziare ad altra udienza davanti la Corte d'appello di Bologna. Tale istanza di rinvio - a prescindere dal fatto che non risulta corredata da idonea documentazione in merito al dichiarato impegno professionale - è anche basata sull'erroneo presupposto del carattere "indispensabile" della partecipazione del difensore all'udienza di trattazione del presente giudizio di cassazione. Al riguardo va ricordato che, per consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte, essendo il processo dinanzi alla Corte di cassazione dominato dall'impulso d'ufficio, l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. cod. proc. civ., deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega (facoltà generalmente consentita dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 9 e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituto l'attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza (vedi per tutte: Cass. SU 23 marzo 2012, n. 4773). Conseguentemente, la richiesta di differimento per la concomitanza di diverso impegno professionale non può essere accolta, senza che sia stata offerta la prova dell'esistenza e dell'anteriorità di tale impegno rispetto alla controversia da discutere, onde mettere la Corte in condizione di ricondurre l'istanza stesa ad una causa legittima piuttosto che a mera strategia difensiva, che oltretutto determina un allungamento dei tempi del processo in contrasto con quanto stabilito dall'art. 111 Cost. (arg. ex Cass. 27 agosto 2013, n. 19583).

Sintesi dei motivi di ricorso.

Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 141, 156 e 160 cod. proc. civ. nonché dell'art. 111 Cost.

Si sostiene che la notifica della sentenza di primo grado effettuata ad un non identificabile - data l'illeggibilità della grafia - "collega di studio" equivarrebbe a notifica non eseguita nel domicilio eletto, che presuppone che la consegna dell'atto sia fatta nelle mani del domiciliatario e non di persona diversa, che non sia anche procuratore della parte.

Infatti, nella specie nel giudizio di primo grado, il difensore del L., del Foro di Bologna, ha eletto domicilio presso lo studio dell'avv. B. di Forlì, il che implicava che la notifica dovesse essere effettuata ex art. 141 cod. proc. civ., nelle mani del domiciliatario.

Invece, la consegna risulta essere stata eseguita nelle mani di una persona indicata come collega di studio del domiciliatario e non del procuratore della parte, quindi ad un soggetto con il quale il difensore costituito non aveva alcuna comunanza di

rapporti, tale da consentire di considerare valida la notifica ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ. e dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

Si sostiene che, nel caso di specie mancavano i presupposti per la disposta condanna alle spese, in quanto: a) la manifesta infondatezza, ai fini dell'art. 152 cit., si riferisce alla pretesa sostanziale e tale elemento non è stato possibile accertarlo, visto che è stata affermata la tardività dell'appello; b) la temerarietà è, del pari, da escludere visto che sia la parte sia il suo difensore costituito, non avendo avuto notizia della avvenuta notifica, erano nella impossibilità di rendersi conto della tardività dell'atto di appello e di sapere dell'avvenuta certificazione del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., non comunicata né annotata sull'originale della sentenza di primo grado dalla Cancelleria del Tribunale di Forlì.

Esame delle censure.

Il primo motivo di ricorso deve essere respinto.

Infatti, per "diritto vivente": a) ai fini della validità della notifica, la ricezione dell'atto, senza riserve, da parte di un avvocato o di un praticante avvocato che sia presente nello studio del procuratore domiciliatario fa presumere che lo stesso sia autorizzato all'incombente, essendo, ancorché temporaneamente, collega di studio, collaboratore o, quanto meno, addetto alla ricezione degli atti e che, quindi, il primo porterà a conoscenza del domiciliatario l'avvenuta ricezione dell'atto (tra le tantissime: Cass. 26 febbraio 2014, n. 4580; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24502; (Cass. SU 14 luglio 2005, n. 14792; Cass. SU 5 novembre 1987, n. 8186); b) è, quindi, onere del destinatario della notifica dare dimostrazione dell'inidoneità del suddetto soggetto medesimo alla ricezione degli atti, allegando e provando la casualità della sua presenza, l'esistenza di un rapporto di lavoro non legato all'attività professionale o la mancanza di delega al riguardo (tra le molte: Cass. 27 dicembre 2011, n. 28895; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24502 cit.).

Nella specie è incontestato che la notifica della sentenza di primo grado sia stata regolarmente effettuata a persona che si trovava nello studio del domiciliatario e che si è qualificata come "collega di studio" di questi. Tanto basta, ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ. per affermare la validità della notifica stessa, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello.

Il secondo motivo deve essere, invece, accolto, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.

Deve essere, sul punto, precisato che, in base a consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte, relativi all'interpretazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo applicabile nella specie (essendo stato il ricorso introduttivo depositato il 9 aprile 2001): a) per poter pronunciare condanna alle spese a carico del lavoratore rimasto soccombente in una controversia previdenziale, occorre tanto che la pretesa appaia "prima facie" infondata quanto che rimanga accertata, sia pure attraverso valutazioni presuntive, la consapevolezza dell'attore della manifesta infondatezza della sua pretesa o, almeno, l'inconsideratezza del suo agire, cioè la mancanza di diligenza e di prudenza nella preventiva valutazione del fondamento della pretesa stessa (vedi, per tutte: Cass. 14 gennaio 1980, n. 308; Cass. 10 maggio 1982, n. 2911; Cass. 22 gennaio 1983, n. 643; Cass. 19 marzo 1983, n. 1972; Cass. 26 giugno 1985, n. 3772); b) ricorrono i requisiti di manifesta infondatezza e temerarietà della domanda (in presenza dei quali soltanto, a norma dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., è consentita la condanna al pagamento delle spese processuali dell'assicurato soccombente nel giudizio promosso per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali) allorché non solo sia rilevabile prima facie l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il conseguimento della prestazione, ma sia anche accertata la coscienza, nell'assicurato, dell'evidente

infondatezza delle proprie pretese, talché il suo comportamento processuale appaia ispirato non dalla ragionevole opinione di fare valere un diritto, bensì dal pervicace intento di conseguire un beneficio non dovuto, con corrispondente lesione dell'interesse dell'istituto previdenziale al conseguimento delle sue finalità istituzionali e di quello generale al corretto funzionamento della giustizia (Cass. 30 ottobre 1982, n. 5724); c) agli effetti dell'art. 152 disp. att. e trans. cod. proc. civ., per ritenere la manifesta infondatezza della pretesa, occorre che l'inconsistenza di questa si rilevi senza la necessità di specifiche indagini o di una nuova valutazione critica dei risultati delle indagini già compiute, mentre, per affermarne la temerarietà, che è indicativa di un comportamento quanto meno particolarmente imprudente o avventato, è necessario valutare lo stato soggettivo di colui che ha agito (Cass. 10 marzo 1982, n. 1566); d) specificamente, la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza. Pertanto, nella specie, è stata cassata la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente ad integrare la lite temeraria la riproposizione di una pretesa in contrasto con un indirizzo giurisprudenziale pacifico e ha pronunciato nel merito dichiarando la parte non tenuta a rivalere l'INPS delle spese del grado d'appello (Cass. 16 febbraio 1998, n. 1619); e) in applicazione del principio secondo cui la temerarietà della pretesa - che, a norma dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., deve concorrere con la manifesta infondatezza per giustificare la condanna del lavoratore soccombente nei giudizi previdenziali - va ravvisata nella coscienza dell'infondatezza o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza, S.C., decidendo nel merito, ha cassato la pronuncia di condanna alle spese ritenendo la decisione della Corte territoriale erronea e contraddittoria per aver, da un lato, ritenuto che l'infondatezza della lite risultasse *ictu oculi*, e, dall'altro, per aver fatto esplicito riferimento anche alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio per motivare le conclusioni sulla insussistenza del diritto rivendicato (Cass. 6 giugno 2007, n. 13269).

Ebbene, nella sentenza impugnata, la Corte territoriale ha ravvisato gli estremi per pronunciare la condanna alle spese ex art. 152 cit. nella proposizione tardiva dell'atto di appello, avvenuta senza previo accertamento dell'eseguita notifica della sentenza di primo grado presso il domicilio eletto e nell'aver resistito all'eccezione di inammissibilità dell'appello "infondatamente e volontariamente", "con argomenti infondati e temerari, nonostante l'intempestività dell'appello" medesimo.

E' evidente come una simile affermazione non risulti conforme ai principi su riportati dai quali si desume che, ai fini dell'applicazione dell'art. 152 cit. requisito della "temerarietà" non viene riferito agli argomenti difensivi adoperati, ma all'atteggiamento psicologico dell'assicurato e cioè dall'avvenuto accertamento in giudizio, sia pure attraverso valutazioni presuntive, della coscienza dell'assicurato dell'evidente infondatezza delle proprie pretese, di talché il suo comportamento processuale risulti ispirato non dalla ragionevole opinione di fare valere un diritto, bensì dal pervicace intento di conseguire un beneficio non dovuto, con corrispondente lesione dell'interesse dell'istituto previdenziale al conseguimento delle sue finalità istituzionali e di quello generale al corretto funzionamento della giustizia.

Tutto questo non emerge dalla sentenza impugnata, salvo restando il disagio verificatosi con riguardo alla notifica della sentenza di primo grado che forse è stata anche la ragione per cui il difensore dell'assicurato ha manifestato, nel giudizio di appello, un contegno difensivo insistente, portando avanti argomentazioni all'evidenza inaccoglibili, ma ciò certamente non vale a dimostrare - neppure presuntivamente - la "temerarietà" richiesta dalla disposizione in argomento, temerarietà che peraltro nella stessa sentenza impugnata è specificamente riferita

soltanto alle tesi difensive del procuratore dell'assicurato e non all'atteggiamento psicologico del procuratore stesso e tanto meno di quello dell'assicurato.

Conclusioni.

In sintesi, il primo motivo di ricorso va respinto e il secondo va accolto. La sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, confermando la statuizione sulle spese della sentenza di primo grado ed escludendo la condanna alle spese per il giudizio di appello.

La peculiarità fattuale della controversia in esame e la natura delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo.

Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, conferma la statuizione sulle spese della sentenza di primo grado ed esclude la condanna alle spese per il giudizio di appello. Compensa, tra le parti, le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 22 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
